

4) MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLE MISSIONI DELL'UNIVERSITÀ DI FOGGIA**- O M I S S I S -**

Il Consiglio di Amministrazione,,
 UDITA la relazione del Rettore;
 VISTO il vigente "Regolamento delle missioni dell'Università di Foggia" (emanato, nella sua versione attuale, con D.R. n. 1178-2020) e, in particolare, l'art. 22 rubricato "Mobilità dei dottorandi e degli specializzandi";
 ATTESO che il sopra citato art. 22, al comma 3, non contempla tra le spese ammissibili a rimborso in caso di mobilità di dottorandi e specializzandi quelle relative al vitto e all'alloggio;
 VALUTATA l'opportunità di prevedere anche per tale tipologia di spese il rimborso delle spese di missione, ferma restando la loro imputazione al fondo di funzionamento del Dottorato o della Scuola di Specializzazione ovvero ad altro fondo indicato dal tutor o dal Responsabile dell'attività di formazione;
 RITENUTO opportuno, per coerenza interna del testo regolamentare, integrare altresì l'art. 26, co. 1, del Regolamento, esplicitando il fatto che le spese di vitto rientrano nel computo di quelle rispetto alle quali è possibile chiedere anticipazioni di missione;
 PRESO ATTO della deliberazione approvata in merito dal Senato Accademico nella riunione odierna,

DELIBERA

di approvare le modifiche agli artt. 22, co. 3 e 26, co. 1 e, per l'effetto, di approvare la nuova formulazione del "Regolamento delle missioni dell'Università di Foggia" come riportato nel testo che si allega con il n. 2 al presente verbale.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: *area risorse umane.*

In caso di necessità, potrà essere richiesta all'unità organi collegiali copia conforme all'originale del presente atto.

IL SEGRETARIO
 (dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE
 (prof. Pierpaolo Limone)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005